



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione
ex OCDPC 558/18

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

strutturali e infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dall'evento calamitoso del 10, 11 ottobre 2018, della Regione Sardegna
ex articoli 4 e 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019

ANNUALITA' 2019

Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza

STRUTTURE SEDI DI ATTIVITÀ' ECONOMICHE E PRODUTTIVE INTERESSATE DAGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IN SARDEGNA NEI GIORNI 10 E 11 OTTOBRE 2018

SETTORE AGRICOLTURA

PREMESSA

Le presenti modalità tecniche, elaborate in attuazione a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 (G.U. Serie Generale n. 79 del 3-04-2019) e dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (GU Serie Generale n.270 del 20-11-2018), sono inerenti alla gestione delle domande di contributo, nei limiti delle risorse appositamente accantonate, per investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle aziende agricole interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Sardegna nei giorni 10 e 11 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. e) del D.Lgs n. 1/2018, e dell'art. 3, commi 4 e 5, dell' OCDPC n. 558/2018.

I contributi sono concessi in base alle modalità stabilite nel presente documento, redatto secondo quanto previsto agli artt. 4 e 5 del suddetto DPCM 27/2/2019.

I contributi in oggetto sono a favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi individuati con le Ordinanze n. 3/2018 e n. 1/2019 del Commissario delegato per la Regione Sardegna. Gli importi dei contributi autorizzabili saranno determinati con successivo provvedimento del Commissario delegato sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande di accesso al contributo eseguita dai Comuni colpiti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della protezione civile";
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 422 e commi da 423 a 428;
- Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.266 del 15-11-2018);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558) (GU Serie Generale n.270 del 20-11-2018);
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art.1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145." (G.U. Serie Generale n.79 del 3-4-2019)
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38".
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi

1.1. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 ed in particolare in attuazione dell'art. 5 dello stesso, sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi e per la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti titolari di impresa agricola.

1.2. Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali, entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo di cui al successivo punto 5.1 (pubblicazione nel B.U.R.A.S. dell'Ordinanza alla quale il presente documento è allegato), provvedono alla relativa istruttoria delle domande all'esito della quale determinano

l'elenco dei soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo.

1.3. A seguito del completamento dell'istruttoria **i Comuni interessati trasmettono** immediatamente, e comunque **entro il 6 settembre 2019**, al Commissario delegato **l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il modello "Tabella C4" allegato.**

1.4. Il Commissario, entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi riepilogativi di cui al precedente punto 1.3, provvede a quantificare il contributo massimo concedibile sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti dall'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 e specificati di seguito nel presente documento.

1.5. All'esito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.4, il Commissario, con proprio provvedimento, dispone gli importi autorizzabili a favore di ciascun Comune beneficiario, per l'effettivo riconoscimento ai beneficiari finali.

1.6. Il contributo viene utilizzato dal beneficiario finale per i pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrici degli interventi ancora da realizzare ovvero a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda.

1.7. Il contributo rientra nei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) e art. 25 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014.

1.8. Poiché il decreto legislativo n. 102/2004 e le misure previste dal regime con lo stesso introdotto soddisfano le condizioni di applicazione previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014, ai sensi del quale ha beneficiato dell'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato, al fine di accelerare i tempi di attuazione dell'intervento, si stabilisce che gli aiuti alle aziende agricole siano erogati conformemente a quanto previsto dal predetto decreto e siano condizionati all'adozione, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, del decreto di riconoscimento del carattere di eccezionale avversità atmosferica dell'evento del 10 – 11 ottobre 2018.

1.9. Possono beneficiare dell'aiuto le micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole, ricadenti nei territori delimitati nelle Ordinanze n.3/2018 e n. 1/2019 del Commissario delegato per la Regione Sardegna, che abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua a norma dell'articolo 2, punto 16) del regolamento (CE) 702/2014.

1.10. La riduzione di reddito deve essere calcolata secondo il disposto dell'articolo 25, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 702/2014, sottraendo:

- a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
dal
- b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

1.11. Gli aiuti sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica.

1.12. L'iscrizione dell'impresa alla Camere di Commercio e all'Anagrafe regionale delle aziende agricole deve risultare vigente nel periodo interessato dall'evento e alla data della presentazione della domanda di aiuto e fino alla liquidazione dello stesso.

1.13. Le imprese destinatarie dell'intervento devono risultare in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti dell'INPS e INAIL.

1.14. Gli aiuti devono essere concessi nel rispetto degli obblighi di registrazione e interrogazione previsti dall'art. 52 della legge n. 234/2012, di cui al regolamento del Ministro delle politiche agricole, alimentari,

forestali e del turismo n. 115 del 31 maggio 2017 (adempimenti RNA e SIAN).

1.15. L'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna) fornirà consulenza ai Comuni per l'applicazione della normativa di riferimento. Con successivo atto saranno fornite le necessarie indicazioni.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità.

2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel successivo paragrafo 3 e sono finalizzati:

- a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
- b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività, costruendo o acquistando una nuova unità immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti, danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- d) alla ricostruzione o riparazione di altre strutture aziendali, delle recinzioni, dei muri di sostegno, delle strade poderali, delle opere di provvista di acqua e di adduzione dell'energia elettrica danneggiati o distrutti;
- e) al ripristino delle piantagioni arboree, arbustive, poliennali danneggiate o distrutte;
- f) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, macchinari e attrezzature, purché strettamente funzionali all'attività agricola.

2.2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato.

3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

3.1. Per le unità immobiliari danneggiate i finanziamenti sono concessi limitatamente agli investimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003, per i danni relativi a strutture e impianti.

3.2. I contributi vengono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati all'importo della perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda gli interventi ammissibili a contributo siano stati realizzati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al valore di perizia, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori relativi agli interventi ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al predetto valore di perizia.

3.3. Relativamente agli immobili, i contributi previsti in riferimento al punto 2 sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia, riguardo a:

- 3.3.1. strutture portanti: strutture verticali, solai, scale, copertura e tamponatura;
- 3.3.2. impianti:

- a) impianti riconducibili alla categoria degli immobili secondo la nozione dell'art. 812 del Codice civile, (es.: impianto di produzione di energia elettrica, inteso come complesso edilizio, e comunque incorporato al suolo), il cui contributo sarà pari al 50%;
- b) impianti generici, in attuazione dell'art. 2424 del Codice civile non legati alla tipica attività della società, ad esempio riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme, che rientrano nei lavori ammessi a contributo per la riparazione dei danni subiti all'immobile sede dell'attività di impresa;
- c) impianti specifici, ammissibili a contributo nella misura dell'80%, legati alle tipiche attività produttive dell'azienda;

3.3.3. finiture interne ed esterne;

3.3.4. altri interventi strettamente connessi agli interventi su strutture, opere e impianti di cui sopra ivi compresi i serramenti interni ed esterni, il cui ripristino è finalizzato all'aumento del livello di resilienza dell'immobile;

3.3.5. pertinenze;

3.3.6. aree e fondi esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie o gli interventi non finalizzati all'aumento della resilienza dell'immobile, risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

Fermi restando il limite percentuale del 50% sul valore di perizia ed il massimale previsto al punto 3.5, qualora sia necessario procedere alla delocalizzazione del fabbricato distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile il contributo può essere riconosciuto nei limiti di quanto sarebbe spettato per i danni agli elementi indicati nei punti 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. e 3.3.5.

3.4. Per le domande di contributo riguardanti:

- a) la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il finanziamento è concesso fino al 50% dell'importo di progetto o di compravendita;
- b) il ripristino o la sostituzione degli impianti, danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il finanziamento è concesso fino all'80% dell'importo massimo ammissibile.

3.5. Il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per la somma di tutte le tipologie di contributo.

3.6. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui ai punti 2.1 a) e 2.1.b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.

3.7 Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso.

3.8. I danni materiali causati dall'avversità devono essere calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito delle calamità naturali, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento calamitoso.

3.9. I costi di riparazione, ricostruzione o ripristino sono determinati utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda. Per le voci di costo non comprese nei predetti prezzari la spesa massima ammissibile sarà determinata basandosi sul confronto di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza, scegliendo il prezzo più basso, ovvero in base ad apposite analisi prezzi. Per gli acquisti effettuati in via d'urgenza prima

della approvazione del presente programma, potrà essere accettato un numero di preventivi inferiore a tre unitamente alla dichiarazione del tecnico qualificato attestante la caratteristica d'urgenza e la congruità del prezzo.

3.10. L'IVA è ammessa a finanziamento solo nel caso in cui rappresenti un effettivo costo per il richiedente. L'IVA che sia recuperabile, ancorché non effettivamente recuperata dal beneficiario, non può essere considerata ammissibile.

3.11. Nel caso di domanda presentata da Società o Cooperative, occorre la deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere l'indennizzo.

4. Esclusioni

4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze non direttamente funzionali all'attività produttiva;
- b) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- c) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- e) alle produzioni.

4.2. Sono esclusi dall'ambito della concessione dei finanziamenti ai sensi del DPCM 27 febbraio 2019 ma ricompresi nel presente procedimento al fine di eventuali ulteriori finanziamenti con successivi provvedimenti i danni:

- f) alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
- g) a beni mobili registrati, macchinari e attrezzature non strettamente funzionali all'attività agricola, scorte di materie prime, scorte vive, semilavorati e prodotti finiti;
- h) ai terreni coltivati;
- i) ai serramenti interni ed esterni il cui ripristino non aumenta la resilienza dell'unità immobiliare.

4.3. Dal regime di aiuti sono escluse inoltre:

- le imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

- le imprese esposte al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da normativa vigente e soggette a divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011.

5. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

5.1 I soggetti interessati per accedere ai contributi devono presentare al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato nel quale si svolge l'attività economica e produttiva, **entro 30 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R.A.S. dell'Ordinanza** alla quale il presente documento è allegato, apposita domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, utilizzando l'allegato Modello C. La stessa deve contenere l'accettazione espressa del richiedente di non aver nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, dello Stato e della Commissione europea, in caso di impossibilità di erogazione dell'aiuto per la mancata approvazione dello stesso o per l'obbligo di apportare

all'aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, dell'aiuto stesso.

5.2. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 8, da redigersi utilizzando il Modello C1. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

5.3. Alla domanda di contributo deve essere allegato il Modello C3, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.

5.4. La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

5.5. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .PDF o .JPG di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

5.6. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

5.7. Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nel B.U.R.A.S.

6. Immobili in comproprietà o in godimento di un terzo.

6.1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il Modello C5.

6.2. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

6.3. Qualora la domanda di contributo, in luogo del proprietario, sia presentata dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, affitto, comodato, etc.) alla medesima deve essere allegata la dichiarazione di assenso alla sua presentazione ed a riscuotere il contributo, utilizzando l'apposito Modello C2.

7. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

7.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo andrà sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 25 comma 9 e 10 del Reg. 702/2014 che prevedono:

- gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti

nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili;

- gli aiuti sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

Il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento (V. art. 28, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 1/2018) al netto di quanto percepito o da percepire per effetto di contributi unionali, nazionali, regionali, concessi per la sottoscrizione di polizze assicurative agricole agevolate per i beni oggetto di contributo ai sensi del DPCM del 27.2.2019 e per la medesima tipologia di evento.

7.2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità previste dal punto 5.5.

7.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 7.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo dovrà essere prodotta al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.

7.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

7.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 7.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 6. dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

8. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica

8.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando il Modello C1 allegato, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) attestare il danno superiore al 30 per cento della produzione media annua calcolato secondo quanto indicato al precedente punto 1.10;
- c) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività o che costituisce attività, di cui al punto 2:
 - b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'individuazione territoriale e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;
 - b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali, le opere, gli impianti, le pertinenze, le aree e i fondi di cui al punto 3.3, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, recupero e manutenzione straordinaria finalizzati all'aumento della resilienza dell'immobile, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base di quanto indicato al punto 3.9 al netto di IVA e di altre imposte e tasse;
 - b.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di riferimento producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo

complessivo;

- b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;
- b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie o interventi non finalizzati all'aumento della resilienza dell'immobile comunque a carico del titolare del contributo;
- b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.

8.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

8.3. Per gli immobili di cui al punto 2.1.b), il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.

8.4. Oltre agli elementi di cui al presente articolo, la perizia asseverata deve contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli subiti da strutture, opere e impianti facenti capo a sedi di attività economiche e produttive nonché da beni mobili registrati, dei macchinari e delle attrezzature strettamente funzionali all'attività agricola già descritti ai punti precedenti, al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento. In detta sezione dovrà essere indicato, tra l'altro, limitatamente alle attività economiche e produttive, il costo relativo al ripristino o alla sostituzione di beni mobili registrati, dei macchinari e delle attrezzature non strettamente funzionali all'attività agricola, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, nonché quello relativo all'acquisto di scorte di materie prime, di scorte vive, semilavorati e prodotti finiti, di terreni coltivati, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito del medesimo evento calamitoso.

9. Trasferimento della proprietà dell'attività economica.

9.1. Il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'attività economica decade dal contributo.

10. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

10.1. I Comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati. Dell'esito dei predetti controlli deve essere dato esplicitamente atto unitamente alla trasmissione dell'elenco riepilogativo delle domande accolte previsto dal punto 1.3.

10.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 10.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al punto 1, il Comune può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 50 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina è allegata alla trasmissione al Commissario dell'elenco delle domande accolte previsto al punto 1.3. e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso allo stesso Commissario entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato.

11. Termini per l'esecuzione degli interventi

11.1. Dalla data del provvedimento del Commissario delegato, di trasferimento delle risorse ai Comuni, decorrono i seguenti termini per l'esecuzione degli interventi:

- a) 18 mesi per gli interventi di delocalizzazione o di ripristino dei beni immobili danneggiati di cui ai

punti 2.1.a) e 2.1.b);

b) 12 mesi per tutti gli altri interventi.

11.2. I termini di cui al precedente punto 11.1. possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del responsabile del procedimento del Comune interessato, da trasmettere al Commissario delegato.

11.3. Il Commissario delegato e la Regione effettuano il monitoraggio delle determinazioni di cui al punto 11.2.

12. Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato – rinvio.

12.1. Con successiva comunicazione, il Commissario delegato provvede a disciplinare aspetti di dettaglio inerenti alla presente procedura.

13. Allegati

Modello C	Domanda di finanziamento Settore Agricoltura
Modello C1	Perizia asseverata dei danni subiti dall'azienda agricola
Modello C2	Dichiarazione di autorizzazione del proprietario dell'immobile Settore Agricoltura
Modello C3	Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della domanda di finanziamento Settore Agricoltura
Tabella C4	Elenco riepilogativo delle domande di contributo per le strutture sedi di attività agricole ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 (G.U. del 03 aprile 2019, n. 79)
Modello C5	Delega dei comproprietari Settore Agricoltura